



Comune di Poggiomarino

Provincia di Napoli

*** Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato ***

Via de marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (NA)

tel. 0818658111 - 0818658225 – Fax 0818658250

ragioneria@comune.poggiomarino.na.it

C.F. 00749590634 - P.I. 01248441212

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI

GUIDA ICI 2008

Descrizione

L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

Chi deve pagare l'ICI

L'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d'uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, dal locatore di contratti di locazione finanziaria(leasing), dai concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso. L'ICI deve essere rapportata ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso; se il possesso si protrae per più di 14 giorni, il mese dovrà essere computato per intero.

ABOLITA L'ICI PER LA PRIMA CASA E RELATIVE PERTINENZE

- **Il Consiglio dei Ministri ha abolito l'ici sulla prima casa già a partire dall'acconto 2008.**
- **Non è dovuta neppure l'ici per le pertinenze dell'abitazione principale.**

PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE:

- A)** L'UNITA' IMMOBILIARE NELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, SALVO PROVA CONTRARIA
- B)** LE "ABITAZIONI ASSIMILATE" LEGALMENTE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Unità immobiliare posseduta:
 - dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ai soci assegnatari;
 - dagli I.A.C.P. regolarmente assegnati
 - dal coniuge separato o divorziato assegnatario dell'ex casa coniugale
- C)** LE "ABITAZIONI ASSIMILATE" ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO COMUNALE

- Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

D) LE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI DI CUI AI PUNTI A) B) e C), utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Si precisa quanto segue:

- Continueranno a pagare l'ICI sulla prima casa, alle stesse condizioni del 2007, le abitazioni accatastate nelle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio storico ed artistico).
- Si considera prima casa l'unità immobiliare di residenza anagrafica del contribuente (senza la residenza non è possibile godere dell'esenzione dall'imposta);
- Un immobile che in corso d'anno diventa prima casa inizia ad essere esentato dall'imposta solo dal momento in cui il proprietario acquisisce nella stessa la residenza.
- Le pertinenze devono essere durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale

**RIMANE L'ICI SU TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI.
LE ALIQUOTE ICI ANNO 2008 SONO LE SEGUENTI:**

- A)** L'aliquota per i terreni agricoli e per le abitazioni principali esclusivamente le categorie A1,A8,A9 è pari al **6‰**;
- B)** Per tutte le altre abitazioni non principali, gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili l'aliquota ICI è il **7‰**
- C)** **Per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti** (esclusivamente: le unità immobiliari concesse in uso, **CON ATTO DEBITAMENTE REGISTRATO** da persone fisiche ai parenti in linea retta entro il secondo, a condizione che questi ultimi le utilizzano come abitazione principale, solo previa comunicazione su apposita modulistica da presentare all'ufficio tributi) **L'ALIQUOTA ICI È IL 6‰. PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PARENTI NON SI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE**

TERMINI DI VERSAMENTO

- Entro il **16 giugno 2008** deve essere versato l'acconto.
- Dal **1° al 16 dicembre 2008** deve essere versato il saldo.
- E' possibile versare in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2008**.

IMPORTI MINIMI

Se l'importo icipi annuo dovuto è inferiore o uguale a € 2,50 non deve essere effettuato nessun versamento

ARROTONDAMENTI

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ad es. se l'importo da versare è pari a € 10,49 si arrotonda a € 10,00 invece se è pari a € 10,50 si versa € 11,00). Si precisa che l'arrotondamento viene operato solo sull'importo finale da versare e non sull'icipi dovuta per ogni singolo immobile.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

L'imposta può essere pagata:

- presso gli sportelli degli uffici postali con il nuovo bollettino di c/c postale n. **88628268 intestato a EQUITALIA POLIS S.P.A. POGGIOMARINO-NA-ICI**
- Versamento con carta di credito (visa o mastercard) o con modalità bank pass sul sito internet www.gestline.it
- Presso gli sportelli bancari utilizzando il modello F24, che consente anche di compensare l'icipi con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONI ICI RELATIVE LE VARIAZIONI AVVENUTE NELL' ANNO 2007 – NOVITA'

Dal 1 gennaio 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

RESTA L'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NEI SEGUENTI CASI:

qualora i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi **per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio** (Es., passaggio da terreno agricolo ad area edificabile; attribuzione di rendita, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il d. m. 19 aprile 1994, n. 701 (DOC-FA); I fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, in quanto non sono presenti nella banca dati iniziale gli identificativi catastali del fabbricato; casi di acquisto o cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori) ecc.).

In tali ipotesi, il modello da utilizzare è quello ministeriale, disponibile presso l'ufficio Tributi del Comune.

La dichiarazione va consegnata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione.

Poggiomarino, lì 11 giugno 2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonietta De Rosa**